

## Decisione n. 2 del 23.01.2015

### **Oggetto:**

**Avv. (OMISSIS) – Richiesta  
nomina Commissario ad Acta (art.  
136 del D.Lgs. n° 267/2000)**

### **IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

**VISTA** la nota prot. n° 2413 del 29.10.2014, con la quale l'Avv. (OMISSIS) chiede – in nome e per conto delle proprie assistite Signore (OMISSIS) – la nomina di un Commissario ad Acta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del TUEL n° 267/2000, affinché provvedesse – in sostituzione del Comune di (OMISSIS) che non avrebbe adempiuto in merito – all'adozione, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n° 327/2001 e dell'art. 17, comma 4, della Legge della Regione Abruzzo, n° 7 del 03.03.2010, di un provvedimento con il quale venisse disposto:

- A)** la restituzione dell'area indebitamente sottratta alle proprie rappresentate, libera da persone e cose;
- B)** il risarcimento dei danni collegati alla lesione patita dalle stesse proprietarie a causa della pregressa ed attuale occupazione dell'area nella misura indicata nella CTP di parte;

**RICHIAMATA** la propria nota n° 2942 del 18.11.2014, con la quale, prima di entrare nel merito della competenza e della procedibilità della richiesta di intervento sostitutivo, ha ritenuto opportuno e necessario trasmettere copia della medesima istanza ai vari soggetti interessati, al fine di consentire agli stessi, da un lato di

produrre eventuali osservazioni, controdeduzioni od opposizioni in merito e, dall'altro di acquisire ulteriori elementi di valutazione al riguardo;

VISTE le quattro risposte pervenute, con le quali:

- a) il Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di (OMISSIS), con nota n° 67952 del 02.12.2014, ha comunicato che, relativamente alla problematica, non ravvisava alcuna competenza in capo allo stesso Comune;
- b) l'Avv. (OMISSIS), con nota prot. n° 2444 del 28.11.2014 ha fornito delle precisazioni, allegando anche n° 10 documenti;
- c) il Responsabile del (OMISSIS) con nota prot. 922 del 19.12.2014, ha effettuato diverse precisazioni, allegando anche n° 4 documenti.

In particolare viene eccepito:

- 1) che la realizzazione del metanodotto de quo sarebbe assolutamente legittima in quanto supportata da tutti i titoli richiesti dalla normativa vigente in materia (vedasi allegati copia Decreto del Ministero dell'Industria Commercio e dell'Artigianato in data 22.12.2000 relativo alla dichiarazione di pubblica utilità del relativo progetto; copia del Decreto del Prefetto di (OMISSIS) in data 21.12.2005, riguardante l'imposizione della servitù a favore della (OMISSIS) sugli immobili asserviti per la realizzazione dello stesso metanodotto con l'indicazione anche della somma depositata a titolo di indennità della ditta proprietaria < non concordataria > sulla base della stima effettuata dall'Ufficio del Territorio di (OMISSIS); provvedimento questo che, pur essendo stato emesso nel 2005, risulterebbe escluso dall'applicazione del D.P.R. 327/2001 in forza di quanto statuito dal regime transitorio di cui all'art. 57 bis dello stesso D.P.R.;
- 2) che la questione è stata peraltro oggetto di giudizio promosso davanti al T.A.R. (OMISSIS) dai precedenti proprietari, conclusasi con il rigetto del ricorso attraverso la prodotta Sentenza n° 42 del 20.02.2002, che non sarebbe stata appellata e che pertanto le pretese avanzate dalle Signore (OMISSIS), per il tramite dell'Avv. (OMISSIS), sarebbero infondate, ritenendo altresì che le

domande proposte da controparte, alla luce anche dei giudizi sopra richiamati e del vaglio giudiziale sotteso ad essi, possano fondatamente ritenersi escluse dalla competenza dell'Ufficio adito con la nota in oggetto;

- d)** il Direttore Regionale LL.PP. della Giunta Regionale Abruzzo, con lettera prot. n° 334454 del 13.12.2014, ha trasmesso copia della precedente raccomandata AR del 03.03.2014 indirizzata sia all'Avv. (OMISSIS) che alla Società (OMISSIS), con la quale – tra l'altro – veniva rappresentato che non sarebbero stati prodotti da parte della Soc. (OMISSIS) gli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento diretto delle indennità di legge a favore della Sig.ra (OMISSIS) e che quindi, per tale motivo, l'emesso Decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n° 86 del 12.04.2002 di autorizzazione all'occupazione d'urgenza dei terreni di proprietà della medesima Sig.ra (OMISSIS) a servizio della Soc. (OMISSIS) per la realizzazione del metanodotto (OMISSIS), non sarebbe divenuto esecutivo nei suoi confronti.

Al riguardo sembra opportuno evidenziare (rallacciandosi a quanto innanzi citato) che nel successivo Decreto emesso dal Prefetto di (OMISSIS) in data 21.12.2005, riguardante l'imposizione della servitù sui medesimi terreni, risulta eseguito il deposito dell'indennità di Euro 4.292,00 a favore della ditta proprietaria non concordataria (OMISSIS) sulla base della stima effettuata dall'Ufficio del Territorio di (OMISSIS).

Dai vari atti poi prodotti dall'Avv. (OMISSIS) è dato rilevare che la predetta proprietaria è deceduta e che alla stessa è succeduta, in qualità di coerede al 50% la Sig.ra (OMISSIS).

**DATO ATTO** pertanto che, a seguito di approfondito esame della voluminosa documentazione nonché dell'obiettivo vaglio della complessa questione, è venuto a risultare che in merito alla specifica problematica vi è già stato un pronunciamento del competente giudice amministrativo, con sentenza che sarebbe passata in giudicato e

che quindi al momento faccia stato ad ogni effetto giuridico in base anche alle disposizioni di cui all'art. 57 bis del D.P.R. 327/2001;

**ESPLICITATO** di conseguenza che, in virtù di quanto innanzi dedotto, a questo Ufficio non è consentito di adottare atti che si pongono in disarmonia con le statuizioni emesse dai competenti organi giurisdizionali e divenute inoppugnabili;

**CONSIDERATO** peraltro che la richiesta dell'intervento sostitutivo è imperniata essenzialmente sulla norma di cui al comma 4 dell'art. 17 della L.R. Abruzzo n° 7 del 03.03.2010, la quale si limita semplicemente ad indicare che “Le funzioni amministrative in materia di costituzione coattiva di servitù per tali aree sono esercitate dal Comune nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 e s.m.i. Testo Unico sulle espropriazioni”, senza cioè prevedere espressamente la possibilità dell'esercizio del potere sostitutivo, come invece appositamente disposto negli articoli 5 e 18 della medesima legge, significando ciò che lo stesso legislatore non ha ritenuto di attribuire a tale norma il carattere dell'obbligatorietà che consente l'attivazione dell'invocato intervento surrogatorio, dovendosi inoltre aggiungere al riguardo che il Comune di (OMISSIS), non essendo stato delegato o designato quale “autorità espropriante” (vedasi comma 2 del medesimo articolo) non si vede come potrebbe svolgere le conseguenti funzioni amministrative per la costituzione della servitù coattiva;

**CONSTATATO**, inoltre, sotto un profilo più generale della composita questione che la norma invocata per l'attivazione dell'intervento sostitutivo contiene solo una mera attribuzione di funzioni senza fissare alcun termine perentorio per provvedere che possa qualificare tale attività obbligatoria e vincolante e, quindi, sottratta ai margini di discrezionalità sull'an, sul quid e sul quomodo ascritti in capo all'Ente, con la conseguenza che, sotto tale aspetto, mancando ciò, le censure per detti atteggiamenti non possono essere portate all'attenzione di questo Ufficio ma sottoposte al vaglio dei competenti Organi giurisdizionali, senza poi considerare l'altro profilo sostitutivo

derivante dal giudicato del TAR Abruzzo e che viceversa nel Decreto del Prefetto di (OMISSIS) è specificamente riportata la determinazione dell'indennità depositata a favore della proprietaria sulla base della stima effettuata dall'Ufficio del Territorio di (OMISSIS);

**DATO ATTO** altresì che, a seguito dell'inoltro da parte di questo Ufficio della sopra citata nota del Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di (OMISSIS), l'Avv. (OMISSIS) ha prodotto in data 14.01.2015 una integrazione della richiesta di intervento sostitutivo, allargandola sostanzialmente all'invito-diffida rivolto in data 09.10.2013 al Comune di (OMISSIS), nella persona del Sindaco protempore, a provvedere all'esecuzione dell'originario Accordo Quadro 31.05.2002 nei limiti e nei tempi consentiti dalle Deliberazioni della Giunta Regionale Abruzzo n° 1030 del 29.12.2010, e n° 192 del 26.03.2012, reintegrando la disciplina urbanistica, **entro la data del 31 dicembre 2013**, data conclusiva degli effetti derivanti dalle attività conseguenti al Documento Unico di Programmazione Regionale 2007-2013 in modo da non contrastare gli usi del Piano Paesistico Regionale (PRP), in sintonia con l'art. 8 DPR n° 160/10 per la individuazione delle aree per gli Insediamenti Produttivi, oppure ricorrendo al procedimento di variante al PRP ai sensi e per gli effetti della L.R. Abruzzo n° 2/03 (Disposizioni in materia di beni paesaggistici in attuazione Parte III, D.Lgs 22.01.2009, n° 42), dovendosi applicare l'art. 5, co. 13, lett. b) D.L. 70/10 conv. in L. 106/11 (Decreto Sviluppo).

Avverte che contro il silenzio inadempimento ex art. 31 e 117 D.Lgs n° 104/2010, trascorso il termine di legge, verrà esperito ricorso al TAR competente nei modi e termini di rito per ottenere quanto richiesto con la presente diffida, oltre il risarcimento dei danni.

Nella predetta nota viene anche supposto che il provvedimento richiesto sarebbe un atto obbligatorio per legge in esecuzione dell'Accordo Quadro sopra specificato e che peraltro permarrebbe tuttora l'inerzia dello stesso Comune, per cui chiede che venga attribuita ai lotti già oggetto di PRUSST la qualificazione urbanistica, tenuto conto delle indicazioni contenute nella delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n°

192 del 26.03.2012, tramite la nomina di un Commissario ad acta ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del TUEL n° 267/2000.

**CONSIDERATO** che anche in base a quest'ultima nota la richiesta di nomina di un Commissario ad acta non appare accoglibile in quanto, nel caso di specie, l'inerzia del Comune di (OMISSIS) sembra riferibile ad un facoltativo riesame di un programma urbanistico che, a seguito della sua decadenza, avrebbe determinato l'automatico ritorno dell'area in questione alla sua originaria destinazione.

Da ciò consegue che l'atto che dovrebbe adottare il Commissario presuppone l'uso di un ampio margine di discrezionalità (nell'an, nel quid e nel quomodo) che non può essere certamente rinvenibile in capo a tale figura che, viceversa può agire solo ed esclusivamente in presenza di atti tassativamente vincolati e che pertanto l'esistenza di detta concreta inammissibilità impedisce l'accoglimento anche di tale ulteriore richiesta;

**RITENUTO**, per tutto quanto sopra dettagliatamente esposto, che nella fattispecie in esame non si riscontrano gli indispensabili presupposti giuridici per l'accoglimento della richiesta specificata in epigrafe;

**VISTO** il D. Lgs. n° 267/2000

#### **DECIDE**

di non poter accogliere la richiesta avanzata dall'Avv. (OMISSIS), in nome e per conto delle Signore (OMISSIS), in quanto dall'esame di tutti gli atti del procedimento ed in base alle specifiche motivazioni riportate nelle premesse non sono stati riscontrati gli indispensabili presupposti giuridici per la nomina del Commissario ad Acta.

Avverso la presente decisione è ammesso ricorso, da prodursi al T.A.R. Abruzzo, entro trenta giorni dalla notifica della medesima, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data di notifica.

F.to *Avv. Nicola Antonio Sisti*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.